



Servizio Politiche Sociali e Welfare, Sanità, Mezzogiorno, Immigrazione

DECRETO FLUSSI 2024

Lo scorso 3 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 il DPCM del 27/09/2023 ([all1dp1.pdf](#) ([interno.gov.it](#))) riguardante la programmazione dei flussi d'ingresso di cittadini di paesi terzi per il triennio 2023-2025.

Nel mese di dicembre scorso, nell'ambito di tre click day si è dato l'accesso all'invio di domande per lavoro subordinato, stagionale e lavoro autonomo (136.000) relativamente al 2023. Per gli annui 2024 e 2025 vengono messe a disposizione, rispettivamente, 151.000 e 165.000 quote d'ingresso con date d'invio delle domande fissate nei mesi di febbraio. In questa informativa ci concentriamo sull'annualità in corso. Di seguito i dettagli riguardanti i flussi del 2024: le domande dovranno essere presentate, a seconda della tipologia di assunzione, in una delle seguenti date:

5 febbraio 2024

7 febbraio 2024

12 febbraio 2024

In base al Decreto, le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono, complessivamente 151.000 per il 2024, così ripartite:

Lavoro subordinato	61.250
Lavoro autonomo	700
Lavoro stagionale (Settore agricolo e turistico-alberghiero)	89.050
Quote di ingresso complessive	151.000

LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E LAVORO AUTONOMO

Con specifico riferimento agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, il decreto prende in considerazione un **numero di settori più ampio** rispetto alla gestione precedente delle quote di ingresso. In particolare, i settori nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale lavoratori subordinati sono i seguenti:

- autotrasporto merci per conto terzi;
- edilizia;
- settore turistico-alberghiero;
- meccanica;
- telecomunicazioni;
- settore alimentare;
- cantieristica navale;
- trasporto passeggeri con autobus;

- pesca;
- acconciatori, elettricisti ed idraulici;
- assistenza familiare e socio-sanitaria.

Nell'ambito del numero di ingressi complessivi previsti per il lavoro non stagionale ed autonomo, le quote sono poi ulteriormente ripartite come segue:


LAVORO SUBORDINATO	61.250
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art.6 co. 2)	2.380
Cittadini di Paesi con accordi di cooperazione vigenti in materia migratoria (art.6, co. 3, lett.a)	25.000
Cittadini di altri Paesi con futuri accordi di cooperazione in materia migratoria (art.6, co. 3, lett. B)	20.000
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. A)	90
Apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4 lett. b)	180
Lavoratori del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria (art.6, co. 4, lett. C)	9.500
Conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi di soggiorno per lavoro stagionale (art.6, co. 5, lett. A)	4.000
Conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro UE (art. 6, co.5, lett. B)	100
LAVORO AUTONOMO	700
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche contro traffici migratori irregolari (art.6 co. 2)	120
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, co. 4, lett. A)	10
Apolidi e rifugiati (art. 6, co. 4 lett. b)	20
Cittadini appartenenti a specifiche categorie (art. 6, co. 7)	500
Conversioni in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro UE (art.6, co.6)	50

La Circolare che fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande, [defcir1.pdf \(interno.gov.it\)](#), chiarisce alcuni aspetti procedurali già presenti nel Testo Unico Immigrazione. In particolare, si precisa che il datore di lavoro interessato a presentare flussi, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione, dovrà previamente verificare, presso il competente Centro per l'Impiego, l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, certificando il tutto con l'allegata dichiarazione.

[all4mo_1.pdf \(interno.gov.it\)](#)

Con riferimento ai requisiti del rapporto di lavoro (retribuzione, durata, orario di lavoro) ed il reddito che deve possedere il datore di lavoro per poter presentare la richiesta di nulla osta i Ministeri competenti precisano che:

 **Settore dell'assistenza familiare:** l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (503,27 euro mensili). Con riguardo alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalle Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, *“il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)”*. Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza. È possibile inoltrare l'istanza anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell'assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose, convivenze militari, case-famiglia, che disciplina il rapporto di lavoro domestico).

 **Per tutti i comparti lavorativi:** il reddito imponibile, in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00. Una lunga serie di dettagli viene fornita per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus.

Con riguardo all'istanza di nulla osta per lavoro subordinato precisa che può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi espressamente indicati nel Decreto Flussi (*Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina*).

I Ministeri rammentano che è necessario il possesso di patenti guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità, attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo per patenti di categoria D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina. (*Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera>*).

Per quanto riguarda le patenti che danno titolo all'assunzione la circolare indica che:

-  Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi i lavoratori conducenti dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui sopra,
-  Per il settore trasporto passeggeri con autobus i lavoratori dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti delle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, cittadini dei Paesi compresi nello stesso elenco.

In entrambi i settori, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia è necessario convertire la patente.

Ai fini dell'effettivo impiego nell'attività di conducente all'interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell'Unione Europea, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra

indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell'abilitazione (prevista dal d.lgs. n. 50/2020, in attuazione della Direttiva 2018/645, e DM MIMS 30 luglio 2021). I suddetti adempimenti formativi sono anche richiesti, per il solo settore del trasporto internazionale di merci per conto terzi, ai fini del rilascio dell'attestato di conducente, recante il codice unionale armonizzato "95", da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ai sensi dell'art. 22, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 286/2005).

Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente. La durata del contratto di lavoro sarà, in tali casi, a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NULLA OSTA

I termini di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro vengono fissati prevedendo finestre temporali diverse per l'invio delle domande di lavoro non stagionale e stagionale.

In particolare, per il 2024 le richieste potranno essere inviate, fino al 31 dicembre 2024, a partire dalle ore 9.00 del:



5 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia. Si tratta, in particolare, dei cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;



7 febbraio per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, e per i lavoratori domestici;



12 febbraio per i lavoratori stagionali.